



PROVINCIA DI RAVENNA

ORDINANZA N. 15121

Ravenna, 26/05/2023

Ordinanza per la interruzione temporanea della circolazione della S.P. 59 Gardizza chiusa da SP 13 a sp 610R dal km. 0+000 al km. 3+535 eccetto residenti e diretti sito industriale a seguito dell' emergenza per le avversità meteorologiche.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'

DATO ATTO che l'intero territorio provinciale è stato colpito a partire dal 16/05/2023 da un eccezionale evento meteorologico caratterizzato da forti e continue piogge che hanno determinato: frane, smottamenti e cedimenti del corpo stradale in numerosi tratti e diffusi allagamenti dovuti all'esondazioni di vari corsi d'acqua;

ATTESO che alcuni smottamenti e frane hanno interessato l'intera carreggiata stradale provocando situazioni di impercorribilità a qualsiasi veicolo non risolvibili nel breve periodo;

ATTESO inoltre che le eccezionali piogge hanno prodotto una particolare instabilità in continua evoluzione sia del pendio sovrastante che delle scarpate di valle anche nei tratti non direttamente interessati dalle interruzioni della sede stradale causando pericolo per la circolazione ed allagamenti diffusi del piano viabile in varie località della pianura.

RITENUTO che le attuali condizioni e la probabile evoluzione dei dissesti in corso non consentono il transito in sicurezza dei veicoli, in attesa di ripristinare le minime condizioni di sicurezza, è necessario interdire l'accesso a tutta l'utenza stradale esclusi i mezzi autorizzati alle zone interessate dai movimenti franosi o a tutta la circolazione in vari tratti stradali.

VISTI gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.92 n.285, concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione fuori e dentro dai centri abitati limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada interessata;

VISTO il Regolamento per la esecuzione del citato T.U. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTO il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ACCERTATA la necessità di garantire un livello di sicurezza adeguato dei tratti di strada indicati all'oggetto consentendo l'esecuzione dei lavori di ripristino della viabilità e contemporaneamente garantire l'incolumità pubblica;

ORDINA

l'istituzione del **divieto di transito per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia per la S.P. 59 Gardizza da SP 13 a SP 610R dal km. 0+000 al km. 3+535 (eccetto residenti e diretti sito industriale) a far tempo dal giorno 26/05/2023** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

DISPONE

che l'istituzione temporanea del divieto di transito, nei tratti indicati, venga reso esecutivo mediante apposita segnaletica stradale installata in base alle prescrizioni del citato Decreto Legislativo 285/92, collocata in opera e mantenuta dalla Provincia di Ravenna;
che tutta la segnaletica relativa alla istituzione della chiusura delle strade provinciali in elenco e le indicazioni di preavviso con indicazione di percorsi alternativi siano notificati agli utenti con i segnali previsti dal sopracitato Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e siano collocati in opera e mantenuti a cura del personale stradale della Provincia di Ravenna.

Il presente provvedimento decade qualora le condizioni di sicurezza della viabilità consentiranno la riapertura della stessa.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione/comunicazione della presente ordinanza ai sensi del comma 3 dell'art.37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90, si precisa che contro la presente ordinanza, può essere presentato ricorso al giudice amministrativo - TAR competente - ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione/ comunicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'
(Dott. Ing. Paolo Nobile)

(documento firmato digitalmente)

Sede del servizio: p.zza caduti 2 - Ravenna
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Nobile

Per informazioni contattare: Geom Fabio Conficoni
Tel. 0544-258047 - e-mail fconficoni@mail.provincia.ra.it